

ammortamento;

(1) b). durata del mutuo: 35 anni al massimo pari cioè alla durata del contributo statale;

d). rinuncia, da parte dell' I. N. A., al diritto di commissione dello 0.50% - una tantum - che sarebbe dovuto in relazione alla durata ultravventennale prescelta per l'ammortamento del mutuo.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio di amministrazione perché voglia decidere se la richiesta avanzata dall' I. N. C. I. S., possa essere accolta e perché, in caso di favorevole accoglimento, voglia stabilire se al mutuo suddetto debbano applicarsi le condizioni proposte dalla Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie dell' I. N. A. o quelle altre diverse condizioni che il Consiglio vorrà indicare, tenendo presenti che le condizioni attualmente in vigore per operazioni del tipo di quella proposta dall' I. N. C. I. S. sono le seguenti:

a). Tasso di interesse:

1). con abbinamento assicurativo: 7% (sette per cento) nell' ipotesi di un ammortamento compreso nel termine di anni 20, oppure